



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)

**Il Sindaco**



Ordinanza N. 55 / 2015

**OGGETTO: GIORNI ED ORARI DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO.**

### IL SINDACO

Premesso che nel territorio comunale si svolgono i seguenti **mercati ordinari** istituiti con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 85 del 6/7/2000 e n° 50 del 28/06/2012, esecutive ai sensi di legge :

- **Mercato di Via Toti:** Mercoledì
  
- **Mercato della Croce:** Giovedì
  
- **Mercato di San Biagio:** Venerdì
  
- **Mercato di Ceretolo:** Sabato

Che inoltre si svolgono i seguenti **mercati tematici** istituiti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 06.07.2000, esecutiva a sensi di legge:

**Mercato dell'antiquariato estivo:** 3a domenica dei mesi di Aprile – Maggio – Giugno – Settembre e Ottobre

**Mercato dell'antiquariato invernale:** 3a domenica dei mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo – Novembre - Dicembre

Vista la precedente ordinanza in materia di orari di svolgimento dei mercati del Comune di

Casalecchio di Reno n° 13 del 04/02/2014 in cui venivano disciplinati gli orari di svolgimento dei mercati ordinari di Via Toti, della Croce, di Ceretolo e di San Biagio ed i mercati tematici dell'antiquariato estivo ed invernale;

Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento dell'ordinanza n° 13/2014 al fine di:

- disciplinare le tempistiche dell'allestimento delle strutture di vendita rispetto all'inizio delle operazioni di vendita e la circolazione stradale all'interno dell'area mercatale.

Preso atto che il SUAP con nota prot. n° 39070 del 19/12/2014 ha sentito in proposito i servizi comunali della Polizia Locale, Ambiente ed ADOPERA srl e le Associazioni di categoria e dei consumatori con nota prot. N° 6552 del 03/03/2015 e dato atto che si sono tacitamente espresse in senso favorevole, come da documentazione in atti del Servizio Attività Economiche;

Tenuto presente il D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 s.m.i. art. 28 co. 12, la L.R. 25.6.1999, n. 12 s.m.i. art. 1 co. 2 lett. C) e la Delibera della Giunta Regionale n. 1368 del 16.7.1999 s.m.i. p.to 3;

Richiamati gli artt. 7 bis co. 1 e art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 s.m.i.;

## **DETERMINA**

quanto segue in materia di giornate ed orari di svolgimento dei mercati del territorio comunale:

### **MERCATI ORDINARI:**

- **Mercato di Via Toti : Mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 – spunta alle ore 8,15**
- **Mercato della Croce: Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 13,30 – spunta alle ore 8,15**
- **Mercato di San Biagio: Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,30 – spunta alle ore 8,15**
- **Mercato di Ceretolo: Sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,30 – spunta alle ore 8,15**
- di riconoscere la possibilità di iniziare le operazioni di vendita dalle ore **7,00**

### **MERCATI TEMATICI:**

- **Mercato dell'antiquariato estivo:** 3a domenica dei mesi di Aprile - Maggio - Giugno-  
Settembre - Ottobre

**dalle ore 8,00 alle ore 19,00 – “spunta” alle ore 8,15**

- **Mercato dell'antiquariato invernale:** 3a domenica dei mesi di Gennaio - Febbraio  
- Marzo - Novembre – Dicembre

**dalle ore 8.00 alle ore 18.00 - “spunta” alle ore 8.15**

- di rinviare ad apposita ordinanza la fissazione delle giornate e relativi orari in cui spostare l'effettuazione di quei mercati settimanali che non si siano potuti effettuare per effetto di coincidenza tra giornate festive e giorno di svolgimento, nonché di edizioni straordinarie in occasione di particolari festività o ricorrenze di interesse anche locale, secondo le disposizioni del vigente regolamento comunale in materia di commercio su area pubblica;

- di stabilire che in ognuno dei mercati suddetti e nei mercati straordinari eventualmente istituiti, l'allestimento delle strutture di vendita può iniziare 60 minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita ed i posteggi devono essere lasciati liberi entro la mezz'ora successiva all'orario di chiusura dei mercati stessi;

- di ribadire, per quanto concerne l'occupazione dei posteggi, le norme contenute nel regolamento comunale del commercio su area pubblica e di ribadire che gli ambulanti sono tenuti a fare la raccolta differenziata secondo i dettami di cui al vigente Regolamento della Raccolta Rifiuti del Comune di Casalecchio di Reno.

- non è consentito circolare con automezzi nell'area mercatale nella fascia oraria compresa tra la mezz'ora successiva all'assegnazione dei posteggi a spunta e l'orario di chiusura dell'attività di vendita, salvo cause comprovate di forza maggiore o motivi personali debitamente giustificati nei 15 giorni successivi;

- di stabilire che per le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 7 bis D.Lgs. n° 267/2000 s.m.i.;

#### **DISPONE ALTRESI'**

- che quanto stabilito con il presente atto entri in vigore il 16/03/2015.
- di revocare conseguentemente a partire da tale data la precedente ordinanza n° 13 del 04/02/2014.

## **AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 s.m.i. oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 s.m.i.

1.

Casalecchio di Reno, lì 10/03/2015

**IL SINDACO**  
**BOSSO MASSIMO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)